



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

X LEGISLATURA

ATTI: 12370

SEDUTA DEL 22 MARZO 2016

DELIBERAZIONE N. X/1021

Presidenza del Presidente CATTANEO

Segretari: consiglieri MARONI M.D. e CASALINO

Consiglieri in carica:

ALFIERI Alessandro	DE CORATO Riccardo	MONTI Emanuele
ALLONI Agostino	DEL GOBBO Luca	NANNI Iolanda
ALTITONANTE Fabio	DOTTI Francesco	PAGLIUCA Luigi
AMBROSOLI Umberto	FANETTI Fabio	PAROLINI Mauro
ANELLI Roberto	FATUZZO Elisabetta	PAROLO Ugo
BALDINI Maria Teresa	FERMI Alessandro	PEDRAZZINI Claudio
BARBONI Mario	FERRAZZI Luca	PIAZZA Mauro
BARONI Anna Lisa	FIASCONARO Andrea	PIZZUL Fabio
BARZAGHI Laura	FORMENTI Antonello	RIZZI Fabio
BIANCHI Dario	FORONI Pietro	ROLFI Fabio
BORGHETTI Carlo	FOSSATI Lino	ROMEO Antonio Domenico
BRAMBILLA Enrico	FOSSATI Silvia	ROMEO Massimiliano
BRUNI Roberto	GAFFURI Luca	ROSATI Onorio
BUFFAGNI Stefano	GALLERA Giulio	SAGGESE Antonio
BUSI Michele	GALLI Stefano Bruno	SALA Alessandro
CAPELLI Angelo	GIRELLI Gian Antonio	SALA Fabrizio
CARCANO Silvana	LENA Federico	SANTISI in SAITA Silvana
CARRA Marco	MACCABIANI Giampietro	SCANDELLA Jacopo
CASALINO Eugenio	MACCHI Paola	SORTE Alessandro
CATTANEO Raffaele	MAGONI Lara	STRANIERO Raffaele
CAVALLI Alberto	MAININI Daniela	TIZZONI Marco
CECCHETTI Fabrizio	MALVEZZI Salvatore Carlo	TOIA Carolina
CIOCCA Angelo	MARONI Maria Daniela	TOMASI Corrado
COLLA Jari	MARONI Roberto	VALMAGGI Sara
COLUCCI Alessandro	MARSICO Luca	VILLANI Giuseppe
CORBETTA Gianmarco	MARTINAZZOLI Donatella	VIOLI Dario
D'AVOLIO Massimo	MELAZZINI Mario Giovanni	

Consiglieri in congedo: CAPELLI, FATUZZO, FERMI, FORONI, MARONI R., MELAZZINI e PAROLO.

Consiglieri assenti: RIZZI, SALA F., TOIA e TOMASI.


Risultano pertanto presenti n. 69 Consiglieri

Non partecipano alla votazione: CATTANEO.

Assiste il Segretario dell'Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI

OGGETTO: RISOLUZIONE IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI. L'ANELLO MANCANTE - PIANO D'AZIONE DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ECONOMIA CIRCOLARE - COM(2015) 614 FINAL E ALLE PROPOSTE DI DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICANO LE DIRETTIVE 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO, 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI E 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COM(2015) 593 FINAL; LA DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI - COM(2015) 594 FINAL; LA DIRETTIVA 2008/98 RELATIVA AI RIFIUTI - COM(2015) 595 FINAL NONCHÉ LA DIRETTIVA 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO - COM(2015) 596 FINAL, CON OSSERVAZIONI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DELLE CAMERE AL DIALOGO POLITICO CON LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA.

INIZIATIVA: COMMISSIONE CONSILIARE I (ART. 104 DEL REGOLAMENTO GENERALE)



CODICE ATTO: RIS/56

Vista la proposta di Risoluzione n. 56 approvata dalla Commissione I in data 16 marzo 2016;

a norma dell'articolo 104 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	69
Consiglieri votanti	n.	68
Non partecipano alla votazione	n.	01
Voti favorevoli	n.	68
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare la Risoluzione n. 56 in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare - COM(2015) 614 final e alle proposte di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM(2015) 593 final; la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM(2015) 594 final; la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM(2015) 595 final nonché la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM(2015) 596 final, con osservazioni ai fini della partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- il Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 5 in merito al principio di sussidiarietà e di proporzionalità nonché l'articolo 12 che riconosce il contributo dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione;
- l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione che riconosce la partecipazione delle Regioni, nelle materie di propria competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 9 (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea) e l'articolo 24 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea);
- l'articolo 39, comma 4, dello Statuto d'autonomia della Lombardia che prevede il coinvolgimento del Consiglio regionale nella definizione della posizione di Regione Lombardia nella formazione degli atti europei;
- l'articolo 104 del Regolamento generale che prevede la possibilità per la commissione competente in materia di politiche europee di esprimere osservazioni, tramite apposita proposta di risoluzione, sui progetti di atti europei, anche su richiesta delle commissioni consultive competenti per materia;



- la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea), in particolare l’articolo 6 sulla partecipazione della Regione Lombardia alla fase di formazione del diritto dell’Unione europea;

viste, inoltre,

la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare” - COM(2015) 614 final e le proposte di direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM(2015) 593 final; la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM(2015) 594 final; la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM(2015) 595 final nonché la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM(2015) 596 final;

tenuto conto

dell’istruttoria e del contributo della VI Commissione consiliare competente nella materia oggetto delle proposte di direttiva e della comunicazione, nonché della conseguente approvazione da parte della I commissione consiliare, competente ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento generale;

considerato che

la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell’Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto, oltre che del principio di sussidiarietà, anche di esercizio di governance multilivello;

valutata

la rilevanza delle proposte di direttiva e della comunicazione oggetto della presente risoluzione che hanno il merito di affrontare il tema dell’utilizzo delle risorse nel suo complesso, per cambiare l’intero ciclo di vita del prodotto, non concentrandosi unicamente sulla fase di fine vita;

considerato che

- l’economia circolare si prefigge di ridurre i rifiuti e proteggere l’ambiente, ma presuppone anche una profonda trasformazione del modo in cui funziona l’economia; la trasformazione si attende proprio dallo sviluppo di un nuovo modo di produrre, lavorare e acquistare;
- l’approccio integrato va oltre il focus sui rifiuti e comprende azioni per promuovere l’economia circolare in ogni fase della catena del valore, dalla produzione alla riparazione ai prodotti secondari e coinvolge tutti gli attori, sia dal lato della produzione che del consumo;
- diventano quindi prioritarie aree come la progettazione del prodotto, i processi di produzione, il consumo, la gestione dei rifiuti, le materie prime secondarie. Inoltre, azioni specifiche riguardano alcune aree identificate come prioritarie: plastica, rifiuti alimentari, materie prime critiche, costruzione e demolizioni, biomassa e prodotti biologici;
- attraverso un maggior ricorso al riciclaggio, alla preparazione al riutilizzo e al riutilizzo, le azioni colmano “l’anello mancante” nel ciclo di vita dei prodotti, a beneficio sia dell’ambiente che dell’economia;



- una politica innovativa nella gestione delle risorse e dei sistemi di produzione dei beni, che tragga il massimo valore e il massimo uso da materie prime, prodotti e rifiuti, promuove risparmi di energia e riduce le emissioni di gas ad effetto serra, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- la transizione sarà finanziata dai Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), dal programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione "Horizon 2020" e dai fondi strutturali per la gestione dei rifiuti, e mediante investimenti nell'economia circolare a livello nazionale;

formula le seguenti osservazioni:

premessi che

la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" - COM (2015) 614 final contiene l'illustrazione delle misure e delle iniziative che la Commissione europea intende promuovere nei prossimi anni al fine di sostenere la transizione verso una economia più circolare, basata sull'allungamento del valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e sulla diminuzione della produzione dei rifiuti;

considerato che

- l'obiettivo di un'economia più circolare intende favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, così come ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e la dipendenza dalle materie prime importate;
- in merito ai consumi si sottolineano le potenzialità di orientamento verso la consapevolezza del consumatore perseguibili mediante una etichettatura che indichi non solo le prestazioni ambientali del prodotto, ma anche una scala di confrontabilità dei "costi ambientali" connessi alla produzione del bene, che supporti lo sviluppo di una sorta di ecoconcorrenza tra prodotti, anche attraverso l'obbligatorietà delle indicazioni in merito alla suddivisione dei componenti al termine di vita del prodotto;
- in riferimento al monitoraggio dei flussi di materiali oggetto di recupero, in particolare per quanto attiene ai rifiuti alimentari e ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione, allo stato attuale il monitoraggio è parziale e indiretto perché ricavato da quantitativi in ingresso agli impianti di recupero;
- il Piano di azione preannuncia una proposta di revisione del Regolamento europeo in materia di concimi, al fine di agevolare il riconoscimento in tutta l'Unione dei concimi organici ricavati dai rifiuti ed in particolare dei materiali organici in essi presenti;
- la funzione economica e sociale dei mercatini dell'usato cresce ogni giorno di più; tali luoghi rimettono in vendita oggetti usati ed evitano il conferimento in discarica di ingenti volumi di potenziali rifiuti, permettendo così il riutilizzo di materie prime. I mercatini possono contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti e, più in generale, l'obsolescenza programmata dei prodotti può essere affrontata potenziando il settore dell'usato;
- la Commissione europea evidenzia come la transizione verso un'economia più circolare sia indispensabile al fine di sviluppare un'economia sostenibile; evidenzia altresì come potrebbe portare numerosi benefici di vasta portata tra i quali la riduzione degli attuali livelli di emissioni di biossido di carbonio. Essa sottolinea inoltre che le scelte operate dai consumatori possono influire in modo positivo o negativo sull'economia circolare. Il prezzo è un fattore determinante nelle decisioni di acquisto e suggerisce che gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a fornire incentivi e avvalersi di strumenti economici, come la tassazione, per garantire che i prezzi dei prodotti rispecchino più fedelmente i costi a carico dell'ambiente.



A tal proposito la creazione di una *carbon tax* (CAT - *carbon added tax*) potrebbe permettere di orientare la scelta del consumatore verso beni la cui produzione generi meno CO₂ e indirizzare le aziende verso processi produttivi meno inquinanti per beni con prezzo più competitivo e, sul lungo periodo, con quote di maggior mercato;

- le spedizioni illegali di rifiuti verso Paesi Terzi costituiscono un forte rischio per lo sviluppo, nel settore del riciclo nell'UE, di una concorrenza leale sul piano della creazione di eccellenze e della sostenibilità ambientale ed economica, oltre che di una sottrazione dell'elemento cardine dello sviluppo della società del riciclo;

considerato che

- una raccolta differenziata di alta qualità è un tassello fondamentale per un recupero efficiente, anche a livello economico, dei rifiuti come materie prime seconde;
- l'informazione dei cittadini sulla corretta modalità di separazione dei rifiuti può accelerare notevolmente il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e permette di ottenere una buona qualità del differenziato;
- la consapevolezza del consumatore sulla possibilità di recupero o meno dei beni consumati instaura fenomeni di mercato virtuosi che favoriscono l'economia circolare;
- le tipologie di materiali raccolti sono omogenee, quantomeno a livello nazionale;

fatte tali premesse, auspica

- la costruzione, in riferimento allo sviluppo della simbiosi industriale grazie alla quale i rifiuti o i sottoprodotti di un'industria diventano fattori di produzione per un'altra, di una sorta di catalogo dinamico o vera e propria "borsa" in cui il produttore ha interesse a collocare il suo rifiuto allo scopo di poterlo trasformare in una risorsa vendibile e l'acquirente ha la possibilità di verificare l'esistenza del prodotto alternativo alla materia prima di cui ha bisogno, valutandone anche il vantaggio economico e confrontando diverse potenziali offerte;
- un rafforzamento dei controlli sulle spedizioni illegali di rifiuti che riducono in modo sensibile la disponibilità sul territorio UE di una quantità sufficiente di rifiuti con cui alimentare l'economia del riciclo UE e il settore produttivo, destinatario del rifiuto riciclato e ultimo anello nella catena dell'economia circolare;
- l'inserimento dell'obbligo di etichettatura dei prodotti di consumo commercializzati nell'UE, atta a definire con chiarezza come differenziare il rifiuto, nelle macrocategorie di raccolta differenziata, per le frazioni per cui esiste una raccolta differenziata consolidata (ad esempio carta, plastica, metalli, vetro, indifferenziato etc.). Qualora il prodotto generi rifiuti rientranti in diverse categorie, deve essere indicato come suddividere le varie componenti nelle diverse categorie di materiale differenziato, qualora fosse ottenibile con semplici operazioni da parte del consumatore;
- la sollecitazione della riorganizzazione del sistema produttivo verso un'economia circolare tramite la definizione di opportune forme di disincentivo verso i prodotti che generano rifiuti non differenziabili o non semplicemente separabili in materiali differenziabili. L'obiettivo da perseguire è che, a partire dalla produzione, si vada verso una progettazione di beni facilmente entranti in un'economia circolare, senza la creazione di rifiuti;
- la previsione del divieto dello spreco di alimenti. Legato al circuito del riuso e al contenimento dello spreco alimentare va prevista una azione di incentivi per lo sviluppo di esperienze di devoluzione degli alimenti; in questo senso si auspica la promozione di azioni ancora più efficaci per sostenere e diffondere buone pratiche di prevenzione dello spreco alimentare;



- l'aggiornamento della direttiva comunitaria 86/278/CEE alle nuove conoscenze, con la finalità di garantire maggiore sicurezza sulla composizione dei fanghi, migliori pratiche agricole negli spandimenti sui terreni e maggiori controlli sui fanghi e sui terreni utilizzati. Al riguardo, si auspica una riconsiderazione del ruolo che l'impresa agricola potrebbe svolgere anche in tema di trasformazione in concime dei materiali organici di rifiuto che si originano dal ciclo produttivo agricolo, al fine di incentivare lo sviluppo di filiere corte anche in questo settore;
- particolare attenzione, nella attuazione del Piano d'Azione sull'economia circolare, agli indirizzi per promuovere il riutilizzo, favorendo lo scambio di beni usati attraverso la realizzazione di appositi centri di raccolta e l'organizzazione dei mercatini dell'usato; particolare attenzione meritano le frazioni merceologiche degli ingombranti, degli imballaggi in plastica e degli indumenti usati;
- l'introduzione - per gli Stati membri - di una CAT (*carbon added tax*) progettata in analogia all'imposta sul valore aggiunto, con la prospettiva di sostituirla nel tempo, accompagnata da uno schema di adempimenti amministrativi per le aziende di monitoraggio, rendicontazione e verifica;
- una migliore armonizzazione e semplificazione del quadro giuridico sui sottoprodotti e sullo stato "end-of-waste" e l'introduzione di requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore e la semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di comunicazione. Allo scopo di garantire il monitoraggio di tali obiettivi, un elemento chiave su cui si deve lavorare è quello della individuazione di metodi armonizzati per il calcolo dei tassi di riciclaggio in tutta l'UE e di indicatori utili a valutare l'implementazione del pacchetto. In riferimento al monitoraggio dei flussi di materiali oggetto di recupero, in particolare per quanto attiene ai rifiuti alimentari e ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione, l'individuazione di una disciplina che definisca strumenti e soggetti deputati a monitorare i dati di riduzione della generazione di rifiuti lungo l'intera filiera di produzione, trasformazione e consumo;

premessi che

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 final è incentrata sui seguenti aspetti fondamentali:

- l'incentivazione del riciclaggio dei rifiuti urbani attraverso un efficiente sistema di raccolta che coinvolga i cittadini e gli operatori del settore anche attraverso l'elaborazione di un sistema di finanziamento;
- l'introduzione di nuove definizioni quali: "rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e demolizione", "processo finale di riciclaggio e riempimento";
- l'introduzione dell'obbligo di incentivazione economica della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti;
- l'introduzione nei piani di gestione dei rifiuti di misure specifiche garantite dalle autorità competenti;

valutato che

- la nuova proposta di modifica della direttiva 2008/98, all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d) prevede che: *"entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso"*;
- tale previsione è inferiore rispetto all'obiettivo proposto per quella data dalla precedente proposta di revisione della direttiva della Commissione Europea che modificava il paragrafo 2 aggiungendo la lettera c) *"entro il 1° gennaio 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 70 per cento in peso"*;



- la riduzione dell’obiettivo è una regressione non utile allo sviluppo di un modello di sviluppo economico competitivo cui si dovrebbe puntare, basato sul recupero delle risorse;
- la nuova proposta di modifica della direttiva 2008/98, in sostituzione dell’attuale articolo 9, prevede che gli Stati membri adottino misure che: *“riducono la generazione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici”*;
- la precedente proposta di modifica COM(2014) 397 final – in sostituzione dell’attuale articolo 9 – prevedeva invece che: *“Gli Stati membri adottano misure per prevenire la produzione di rifiuti alimentari (...) che (...) siano ridotti di almeno il 30 per cento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025 nei settori della fabbricazione, della vendita al dettaglio/distribuzione, dei servizi di ristorazione e ospitalità e dei nuclei domestici”*;
- è evidente che la precedente proposta sarebbe stata più incidente contro lo spreco alimentare rispetto alla proposta in esame; porre un obiettivo in termini percentuali, precisi e concreti, è certamente un forte stimolo per gli Stati membri, diversamente da una generica dicitura di “riduzione”. Tuttavia, in assenza del metodo di calcolo comune e di dati omogenei di riferimento, non è possibile al momento individuare un obiettivo numerico, che si auspica possa essere definito dalla Commissione contestualmente alla assunzione degli atti che stabiliranno la metodologia di misura comune;
- l’articolo 22 della direttiva 2008/98 verrebbe così sostituito dall’attuale proposta: *“Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost (...)”*. Anche in questo caso viene a mancare un obiettivo puntuale, come invece veniva prefissato nella precedente proposta di modifica alla direttiva 2008/98: *“Al fine di ridurre al minimo la contaminazione dei materiali di rifiuto, gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici entro il 2025”*;
- l’attuale proposta di modifica alla direttiva rifiuti non sembra spingere sufficientemente verso un nuovo modello di sviluppo; l’aver tolto la previsione di date e obiettivi vincolanti rischia di non permettere il conseguimento di una politica ambientale che porti a risultati concreti e rischia di allontanarsi dal modello di economia circolare, di trasformazione, cui si sta puntando;

fatte tali premesse, si auspica di

- riprendere, nelle modifiche all’attuale articolo 9, la proposta del 2014 sulla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani secondo la quale *“entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 70 per cento in peso”*;
- prevedere che la Commissione definisca nel più breve tempo possibile le metodologie uniformi per la misurazione della riduzione dei rifiuti alimentari e contestualmente definisca un obiettivo quantitativo di riduzione percentuale degli stessi;
- riprendere, nelle modifiche all’attuale articolo 22, la proposta del 2014, prefissando un obiettivo temporale alla raccolta differenziata dei rifiuti organici: *“gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici entro il 2025”*;
- inserire un preciso obiettivo di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, in relazione a dinamiche economiche, introducendo il seguente parametro: *“variazione della produzione di RU inferiore dell’8 per cento rispetto alla variazione della spesa per consumi delle famiglie (SCF) al 2020 rispetto al 2011”*;
- richiedere nei piani di gestione rifiuti, al fine di incoraggiare il compostaggio e la gestione dei rifiuti organici, la previsione di:
 - 1) impianti di compostaggio aerobico per la produzione di ammendante compostato verde, definiti secondo modelli consortili, per aree omogenee e di dimensioni rispondenti alla sostenibilità ambientale ed economica degli impianti, nonché a una logica di filiera corta;



- 2) una raccolta differenziata dei rifiuti organici, separando dai rifiuti biodegradabili derivanti da sfalci e potature, al fine di dosare meglio le componenti nel processo di compostaggio, i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e che per natura, composizione e quantità sono equiparabili ai rifiuti organici, prevedendo deroghe possibili per quei territori in cui tale separazione non risulti tecnicamente fattibile o economicamente sostenibile;

premessi, altresì, che

con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 final, appare indispensabile garantire il coordinamento delle definizioni riviste con i Codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER);

si auspica

- all'articolo 1, punto 2 lettera a) della proposta di direttiva, eliminare le parole *“ivi compresi elettrodomestici”* presenti alla lettera a), secondo paragrafo del nuovo punto 1bis, in quanto gli elettrodomestici non appartengono alla categoria dei rifiuti ingombranti, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione del codice CER; inoltre, sono già inclusi nel primo punto della lettera a) dove sono citati i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- all'articolo 1, punto 2 lettera a), lettera c) del nuovo punto 1bis proposto, dopo la parola *“spazzatura”* aggiungere la parola *“stradale”*, per coerenza con la denominazione presente nell'elenco dei codici CER;
- all'articolo 1, punto 2, lettera a), al nuovo punto 1bis *“rifiuti urbani”* aggiungere la lettera d) *“rifiuti provenienti da attività cimiteriali”*;
- all'articolo 1, punto 2 lettera f), punto 17 ter della proposta di direttiva, sostituire la parola *“bonifica”* con le parole *“recupero ambientale”*, per evitare confusione con la bonifica dei siti contaminati e per coerenza con la normativa cave;
- all'articolo 1, punto 9 della proposta di direttiva, al punto 2 del nuovo articolo 9, eliminare la frase *“in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia”*, in quanto si ritiene che tali indicatori abbiano poco a che vedere con la valutazione delle misure di prevenzione della produzione dei rifiuti attuate dagli Stati membri;
- all'articolo 1, punto 10, lettera a) della proposta di direttiva, si propone di riscrivere il primo paragrafo nel seguente modo: *“Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere, se del caso, il riutilizzo e le attività di preparazione per il riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure”*, per evitare scarsa chiarezza tra le attività di *“riutilizzo”* e *“preparazione per il riutilizzo”*;
- all'articolo 1, punto 10, lettera c) della proposta di direttiva, aggiungere dopo le parole *“di cui alla voce 17 05 04”* le parole *“17 05 06”*, in quanto il codice CER 17 05 06 corrisponde ai fanghi di dragaggio e, pur facendo parte della famiglia 17-Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, analogamente al 17 05 04, per la sua natura si ritiene da non considerare al fine del calcolo dell'obiettivo percentuale di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e riempimento relativo ai rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;



- all’articolo 1, punto 11 della proposta di direttiva, al punto 1 del nuovo articolo 11bis, aggiungere dopo la parola “*lettere*” la parola “*a*”, in quanto si propone di applicare il nuovo metodo di calcolo dell’obiettivo percentuale di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani anche all’obiettivo posto per l’anno 2020 e già compreso nella versione vigente della direttiva;
- all’articolo 1, punto 11 della proposta di direttiva, al punto 1 lettera b) del nuovo articolo 11bis, eliminare le parole “*recuperati o*” dopo le parole “*rifiuti urbani che sono stati*”, in quanto di seguito è previsto che i rifiuti urbani sono stati sottoposti a operazioni di controllo, pulizia e riparazione;
- all’articolo 1, punto 11 della proposta di direttiva, al punto 3, lettera a) del nuovo articolo 11bis, aggiungere dopo la parola “*riciclaggio*” le parole “*con l’eccezione delle frazioni residue di cui alla seguente lettera b)*” per maggiore chiarezza;
- all’articolo 1, punto 11 della proposta di direttiva, al punto 3, si propone di riscrivere la lettera b) del nuovo articolo 11bis come segue: “*b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10 per cento del peso totale dei rifiuti in uscita che viene comunicato come rifiuti riciclati*”, per maggiore chiarezza;
- all’articolo 1, punto 16, lettera a) paragrafo ii), sostituire le parole “*bonificare tutti i tipi di*” con le parole “*la rimozione e pulizia da*”, in quanto il termine “bonificare” può generare scarsa chiarezza con la bonifica dei siti contaminati;

si osserva, inoltre, che

- all’articolo 1, punto 2 lettera a), ultimo paragrafo del nuovo punto 1bis proposto, vengono esclusi dai rifiuti urbani i “*rifiuti delle reti fognarie*”. Si segnala l’incoerenza di tale proposta con l’elenco dei codici CER che, tra i rifiuti urbani, prevede anche il CER 20 03 06 “Rifiuti della pulizia delle fognature”;
- all’articolo 1, punto 2 lettera c) della proposta di direttiva occorre chiarire come la “*quantità*” possa incidere sulle caratteristiche degli altri rifiuti che per biodegradabilità, composizione e natura sarebbero equiparabili ai rifiuti organici;
- all’articolo 1, punto 2 lettera e) della proposta di direttiva, è opportuno specificare meglio l’introduzione dei “*prodotti e componenti dei prodotti*” quali destinatari della preparazione per riutilizzo che nella versione vigente si applica ai soli rifiuti, evitando confusione rispetto alla definizione di “*riutilizzo*” che pure continua ad applicarsi a prodotti o componenti non diventati rifiuti;
- relativamente all’articolo 1, punto 4 della proposta di direttiva, è necessario chiarire se per ottenere un sottoprodotto serva necessariamente una regolamentazione tecnica comunitaria o statale o se, come avviene ora, il produttore possa assumersi direttamente la responsabilità di avvalersi del sottoprodotto;
- relativamente all’articolo 1, punto 5 della proposta di direttiva, è necessario chiarire se per la cessazione della qualifica di rifiuto serva necessariamente una regolamentazione tecnica comunitaria o statale;

premessi che

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM (2015) 594 introduce nuovi obblighi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica.



Per quanto riguarda il conferimento in discarica, la proposta del 2014 prevedeva un obiettivo del 25 per cento al 2025 come percentuale massima di conferimento in discarica di materiali riciclabili. Nella proposta attuale, si prevede invece un obiettivo del 10 per cento massimo per i rifiuti urbani conferiti in discarica al 2030 e il divieto del collocamento in discarica dei rifiuti della raccolta differenziata, oltre alla promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica;

premessi, inoltre, che

- la proposta di modifica della direttiva 1999/31/CE modifica l'articolo 5: *“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 per cento del totale dei rifiuti urbani prodotti”*. La precedente proposta di modifica del luglio 2014, poi ritirata, si prefiggeva un obiettivo più alto: *“Entro il 1 gennaio 2030 gli Stati membri si sforzano di ammettere nelle discariche per rifiuti non pericolosi unicamente i rifiuti residui, per cui la quantità totale collocata in tali discariche non supera il 5 per cento della quantità di rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente”*;
- la normativa comunitaria prevede che il gestore della discarica sia responsabile di controllare biogas, percolato e falde fino a che la discarica non cessi di comportare rischi per l'ambiente, secondo il giudizio dell'Autorità competente. Attualmente mancano completamente i criteri per individuare questo momento, con conseguente incertezza per i gestori e responsabilità che pesa sulle singole Autorità competenti. L'incertezza è perciò molto rilevante su una decisione che comporta potenzialmente da un lato notevoli costi per il gestore e dall'altro notevoli impatti ambientali. E' avvertita da più parti l'esigenza che si stabiliscano criteri univoci a livello comunitario, al fine di garantire una uniforme tutela ambientale ed evitare distorsioni competitive tra Stati membri;

fatte tali premesse, auspica

- di riprendere, nelle modifiche all'attuale articolo 5, la proposta del 2014 sulla riduzione dei rifiuti da collocare in discarica, ponendo come obiettivo al 2030: *“gli Stati membri si sforzano di ammettere nelle discariche per rifiuti non pericolosi unicamente i rifiuti residui, per cui la quantità totale collocata in tali discariche non supera il 5 per cento della quantità di rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente”*;
- all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 1999/31/CE, dopo le parole *“misure, procedure e orientamenti volti a”* aggiungere le parole *“garantire la sostenibilità”*, al fine di introdurre il concetto di sostenibilità;
- all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della proposta di direttiva aggiungere il punto *“g) combustibile derivato dai rifiuti (CDR) e combustibile solido secondario (CSS)”*, in quanto il CDR/CSS deriva da trattamenti finalizzati alla produzione di un combustibile, pertanto un conferimento di tali rifiuti in discarica sarebbe incoerente;
- all'articolo 13 della direttiva 1999/31/CE aggiungere il paragrafo 2: *“2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri dettagliati per definire, ai sensi del paragrafo precedente, il momento in cui la discarica cessa di comportare rischi per l'ambiente”*;



premesso che

riguardo agli obiettivi sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, nel 2014 si prevedevano obiettivi intermedi del 60 per cento per il 2020, del 70 per cento per il 2025 e dell'80 per cento per il 2030. La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM (2015) 596 stabilisce invece un obiettivo generale intermedio del 65 per cento al 2025, con i seguenti obiettivi per ogni singolo materiale:

- 55 per cento per la plastica
- 60 per cento per il legno
- 75 per cento per i materiali ferrosi
- 75 per cento per l'alluminio
- 75 per cento per il vetro
- 75 per cento per la carta e il cartone.

L'obiettivo finale per il 2030 è stabilito del 75 per cento, con i seguenti obiettivi per i singoli materiali:

- 75 per cento per il legno
- 85 per cento per i materiali ferrosi
- 85 per cento per l'alluminio
- 85 per cento per il vetro
- 85 per cento per la carta e cartone;
-

considerato che

anche nel caso delle proposte di modifica alla direttiva imballaggi non sembra esserci una spinta sufficiente verso un nuovo modello di sviluppo quale l'economia circolare. Sarebbe pertanto auspicabile che venissero ripristinati quantomeno gli obiettivi contenuti nelle proposte di modifica di direttive risalenti a luglio 2014;

fatte tali premesse, auspica

- di porre come obiettivo al 2025: *“almeno il 70 per cento in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato”* e al 2030: *“almeno il 80 per cento in peso dei rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e sarà riciclato”*;
- all'articolo 1, punto 3 lettera a) della proposta di direttiva, prima della parola *“riutilizzo”* di inserire le parole *“preparazione per”*, in quanto, successivamente, per il calcolo degli obiettivi percentuali, si parla sempre di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo, fattispecie diversa dal *“riutilizzo”*;
- all'articolo 1, punto 4 della proposta di direttiva, al punto 1 lettera b) del nuovo articolo 6bis, di eliminare le parole *“recuperati o”* dopo le parole *“rifiuti di imballaggio che sono stati”*, in quanto di seguito è previsto che i rifiuti sono stati sottoposti a operazioni di controllo, pulizia e riparazione; quindi la parola *“recuperati”* è ridondante e può creare incertezze rispetto alle operazioni di recupero vero e proprio;
- all'articolo 1, punto 4 della proposta di direttiva, al punto 3, lettera a) del nuovo articolo 6bis, di aggiungere dopo la parola *“riciclaggio”* le parole *“con l'eccezione delle frazioni residue di cui alla seguente lettera b)”*, per maggiore chiarezza;



- all’articolo 1, punto 4 della proposta di direttiva, al punto 3, di riscrivere la lettera b) del nuovo articolo 6bis come segue: “*b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10 per cento del peso totale dei rifiuti in uscita che viene comunicato come rifiuti riciclati*”, per maggiore chiarezza;

La presente risoluzione è comunicata, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 17/2011, alla Giunta regionale, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.”.

IL PRESIDENTE
(f.to Raffaele Cattaneo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(f.to Maria Daniela Maroni)
(f.to Eugenio Casalino)

IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Mario Quaglino)

Copia conforme all’originale in atti composta di n. 12 pagine.
Milano, 23 marzo 2016
Servizio Segreteria dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza

Il Dirigente
(Mario Quaglino)

